Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 35 Ottobre – Dicembre 2008

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Andrea Bramucci, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia*

IDEE A CONFRONTO

Danno biologico con pregiudizi esistenziali. Proposte e considerazioni

Editoriale di
Paolo Capri 1

Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali. Prime riflessioni sulle sentenze gemelle 2008 sul danno alla persona

di Gianmarco Cesari 2

Prime riflessioni su l'accertamento psicologico-forense nella valutazione del danno non patrimoniale alla luce delle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione sul Danno Esistenziale nr. 26972, 26973, 26974, 26975

di Paolo Capri e
Maria Emanuela Torbidone 8

Convegni 11

IDEE A CONFRONTO

DANNO BIOLOGICO CON PREGIUDIZI ESISTENZIALI. Proposte e considerazioni

di

Paolo Capri

Presidente AIPG
Docente di Psicologia Giuridica, Università Europea di Roma
Comitato formazione Albo CTU e Periti Ordine degli Psicologi del Lazio

Le recenti sentenze gemelle della Corte di Cassazione (n° 26972, 26973, 26974, 26975 del 11/11/08) sul danno alla persona non patrimoniale hanno attivato un ampio e articolato dibattito, che si è sviluppato sui siti e all'interno di convegni e giornate di studio. A questo proposito, il 24 novembre scorso si è tenuto a Roma, presso la Camera dei Deputati, il primo Convegno Nazionale immediatamente successivo alla pubblicazione delle sentenze, organizzato dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, attraverso l'impegno dell'Avv. Gianmarco Cesari, con la collaborazione di varie società tra cui la nostra associazione. L'incontro ha visto la partecipazione di qualificati ed esperti giuristi, psicologi forensi e medici legali, soprattutto, nella mattinata insigni consiglieri della Cassazione hanno cercato di illustrare le ragioni delle sentenze e di rispondere alle domande dei partecipanti al Convegno. Nel pomeriggio si sono sviluppati gli interventi di psicologi forensi e medici legali, che hanno mostrato forti perplessità sui contenuti espressi dalle sentenze gemelle. Nell'occasione l'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica ha proposto e prodotto due quesiti specifici relativi alla consulenza concernente il danno, uno con la presenza di lesioni sul soma, l'altro senza lesioni sul soma.

Questo numero della Newsletter, considerata anche l'urgenza di pareri e interventi da sviluppare in altre sedi, è dedicato, dunque, interamente a questa tematica, ospitando opinioni e punti di vista sia della psicologia giuridica, sia del diritto. Soprattutto, proponiamo immediatamente i quesiti, come aspetto pratico e operativo da proporre a chi svolge l'attività direttamente nelle aule di giustizia dei tribunali, ai giuristi e ai consulenti tecnici.

PROPOSTA DI QUESITO PER LA VALUTAZIONE INTEGRALE DEL DANNO NON PATRIMONIALE NEL CASO IN CUI NON VI SIANO LESIONI SUL SOMA.

Il nominato C.T.U. **Psicologo Forense:**

- esaminati tutti gli atti e i documenti dalla causa promossa dall'attore,
- effettuato l'esame psichico con il medesimo (ed eventualmente con la famiglia),
- acquisita, dal medesimo e da altre figure significative, ogni notizia opportuna alla successiva richiesta di descrizione dello

stato di salute e di benessere attuale e pregresso;
- consultati, ove necessario, eventuali curanti che detengano informazioni significative (ad es. documentazione di prescrizioni, visite o degenze);
- sentiti i consulenti delle parti,

ai fini di una valutazione integrale del danno non-patrimoniale:

1) valuti e dica se vi sono state conseguenze di ordine psicopatologico causate dall'evento lesivo, ossia un'alterazione riguardante la salute nell'integrità psichica; inoltre valuti e dica, anche in assenza di una psicopatologia, se vi sia una compromissione che riguarda la personalità individuale e l'assetto psicologico nel suo profilo dinamico-relazionale, nel suo adattamento, nella sua autonomia (**danno alla personalità, all'integrità psichica e all'assetto psicologico**);
2) valuti e dica se vi sia una compromissione alla vita familiare, alla qualità degli scambi relazionali e affettivi , alla gestione dei ruoli e dei sottoinsiemi del sistema familiare (**danno alle relazioni familiari ed affettive**);
3) valuti e dica, se si siano determinati alterazioni inerenti le attività interpersonali, relazionali, sociali, culturali, realizzatrici di sé e di autodeterminazione (**danno alle attività realizzatrici**);
4) sulla base delle valutazioni cliniche e psicologiche e delle risultanze psicodiagnostiche, si attribuisca un valore da 0 a 100 alle alterazioni non-patrimoniali riscontrate;
5) esprima una valutazione sullo stato di sofferenza cognitiva-comportamentale-emotiva-psichica della persona danneggiata utilizzando la seguente valutazione nominale: assente, lieve, moderata, grave, gravissima (**ex-danno morale).**

PROPOSTA DI QUESITO PER LA VALUTAZIONE INTEGRALE DEL DANNO NON PATRIMONIALE NEL CASO IN CUI VI SIANO LESIONI ANCHE SUL SOMA.

I nominati C.T.U. **Psicologo Forense** e **Medico Legale:**
- esaminati tutti gli atti e i documenti dalla causa promossa dall'attore,
- effettuato l'esame psichico con il medesimo (ed eventualmente con la famiglia),
- acquisita, dal medesimo e da altre figure significative, ogni notizia opportuna alla successiva richiesta di descrizione dello stato di salute e di benessere attuale e pregresso;
- consultati, ove necessario, eventuali curanti che detengano informazioni significative (ad es. documentazione di prescrizioni, visite o degenze);
- sentiti i consulenti delle parti,

ai fini di una valutazione integrale del danno non-patrimoniale:

1) il **medico legale** valuti e dica se in conseguenza al fatto si sia verificato nell'interessato/a un danno di natura fisica quale un'alterazione riguardante la salute nell'integrità corporea-somatica;
2) lo **psicologo-forense** valuti e dica se vi sono state conseguenze di ordine psicopatologico causate dall'evento lesivo, ossia un'alterazione riguardante la salute nell'integrità psichica; inoltre valuti e dica, anche in assenza di una psicopatologia, se vi sia una compromissione che riguarda la personalità individuale e l'assetto psicologico nel suo profilo dinamico-relazionale, nel suo adattamento, nella sua autonomia (**danno alla personalità, all'integrità psichica e all'assetto psicologico**);
3) valuti e dica se vi sia una compromissione alla vita familiare, alla qualità degli scambi relazionali e affettivi, alla gestione dei ruoli e dei sottoinsiemi del sistema familiare (**danno alle relazioni familiari ed affettive**);
4) valuti e dica, se si siano determinati alterazioni inerenti le attività interpersonali, relazionali, sociali, culturali, realizzatrici di sé e di autodeterminazione (**danno alle attività realizzatrici**);
5) sulla base delle valutazioni cliniche e psicologiche e delle risultanze psicodiagnostiche, lo **psicologo forense ed il medico legale** quantifichino in un unico valore percentuale il danno non patrimoniale, attribuendo un valore da 0 a 100 alle alterazioni non-patrimoniali riscontrate;

6) lo **psicologo forense ed il medico legale** esprimano una valutazione collegiale sullo stato di dolore sensitivo-fisico-nocicettivo e sullo stato di sofferenza cognitiva-comportamentale-emotiva-psichica della persona danneggiata utilizzando la seguente valutazione nominale: assente, lieve, moderata, grave, gravissima (**ex-danno morale).**

IL RISARCIMENTO DEL NUOVO DANNO NON PATRIMONIALE CON PREGIUDIZI ESISTENZIALI.

PRIME RIFLESSIONI SULLE SENTENZE GEMELLE 2008 SUL DANNO ALLA PERSONA

di

Gianmarco Cesari

Pres. Osservatorio Vittime LIDU
Lega Italiana deiDiritti dell'Uomo
Avvocato A.I.F.V.S.
Associazione Italiana Familiari
e Vittime della strada
Componente dello Staff
Scientifico di Altalex
Componente Esperto AIPG

I giudici di piazza Cavour, sono stati chiamati a decidere a Sezioni Unite, con una ordinanza di remissione chiara e mirabilmente dettagliata su come rinnovare il sistema risarcitorio italiano al passo con i tempi, per risolvere le residuali diverse interpretazioni contrastanti sul danno alla persona ai fini della sua liquidazione alle vittime per una armonizzazione del sistema risarcitorio ed evitare contrasti e contenziosi, in occasione di più ricorsi tra cui uno presentato dai genitori di un ragazzo, Luca Grego, morto per gravissime ustioni, dopo un periodo di sopravvivenza in piena coscienza e lucidità del termine della propria vita, in un incidente stradale nel 1997 a Rovigo; i legali della famiglia chiedevano all'impresa di assicurazioni Nuova Tirrena oltre al risarcimento del danno biologico, anche quello "integrale" relativo ai danni morali ed esistenziali non solo dei congiunti superstiti ma anche quelli subiti dalla vittima sopravvissuta all'incendio della autovettura, ed altri tra cui uno riguardante la richiesta dell'integrale risarcimento a favore di un uomo che sottoposto nel maggio del 1989 ad intervento chirurgico per ernia inguinale sinistra, subì la progressiva atrofizzazione del testicolo sinistro che gli fu asportato nel giugno

del 1990 in seguito ad inutili terapie antalgiche.
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite il danno non patrimoniale è una categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale" né di "danno morale".
Secondo l'attuale orientamento, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale. Quest'ultimo, nella prassi, veniva liquidato in percentuale rispetto al primo, il quale a sua volta è invece "agganciato" a tabelle ufficiali. La somma riconosciuta come danno biologico veniva perciò dai giudici aumentata di un terzo o della metà.
Una prassi bocciata a sorpresa dalle Sezioni Unite che in sostanza affermano che in questo modo si arriva ad una illegittima duplicazione dello stesso danno ma con una precisazione che è destinata a riformulare ogni istruttoria sul danno alla personae più precisamente sulla rilevanza della sofferenza umana. "Esclusa la praticabilità di tale operazione" - scrivono quindi gli ermellini – "dovrà il giudice procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
Gli ermellini delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono con ben quattro pronunce gemelle (26972- 26973 – 26974 - 26975 dell'11 novembre u.s.) che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. può essere riconosciuto dal Giudice soltanto sulla base di un pregiudizio alla parte lesa che abbia una giustificazione costituzionalmente prevista e che non è condivisibile la giurisprudenza creativa e fantasiosa, già peraltro prevalente e ben consolidata nelle sentenze dei Giudici Monocratici dei Tribunali e dei Giudici di Pace dal nord al sud dell'Italia, delle sottospecie del danno non patrimoniale, delle voci autonome di danno già per prassi forense consolidata denominati e definiti quali "esistenziale" e "morale" che, a detta degli ermellini, comportano il risarcimento di danni considerati separatamente tra di loro a titolo di pena privata per un comportamento lesivo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sembrano utilizzare criteri che non appaiono scientificamente e pienamente condivisibili in base a quanto affermato dagli organismi scientifici internazionali e italiani, in particolare in base a quanto affermato negli ultimi anni nel contesto della psicologia giuridica che ha elaborato e riconosciuto con piena legittimazione il danno esistenziale e che invocava precisazioni e delimitazioni delle voci di danno biologico ed esistenziale per una equa quantificazione ed una reintegrazione piena del valore umano perduto.
La Cassazione ribadisce il principio fondamentale del "risarcimento integrale" e riforma il sistema risarcitorio italiano negando la già dichiarata autonomia al danno morale soggettivo ed al danno esistenziale con un passo indietro di venti anni rispetto alla evoluzione ed al progresso della scienza, facendo erroneamente ed illusoriamente tirare un grosso respiro di sollievo alle imprese di assicurazioni che hanno contrastato in ogni modo per il tramite dei loro liquidatori e fiduciari la categoria del danno esistenziale, a oltranza con ossessione negazionista anche dopo la affermazione dello stesso quale autonoma voce di danno dalla Cassazione e dalle stesse Sezioni Unite, imprese di assicurazioni che per quanto riguarda il settore della responsabilità civile auto ora si vedranno richiedere in via stragiudiziale e giudiziale somme maggiori di quelle fino ad oggi liquidate.
Secondo le ultime pronunce gemelle del 2008, relazionate dallo stesso estensore Consigliere Roberto Preden delle sentenze gemelle del 2003 sul danno non patrimoniale, quello esistenziale non esiste come figura autonoma di danno e quindi le voci di danno morale e di danno esistenziale vanno riconosciute senza tali denominazioni ed etichette limitative già adottate ma considerati nella nuova ed unica voce così "etichettata" dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: **DANNO DETERMINATO DALLA LESIONE DI INTERESSI INERENTI LA PERSONA NON CONNOTATI DA RILEVANZA ECONOMICA**. Cambia quindi il nome ma non la sostanza realizzando un grande contenitore elastico destinato ad unificare i due danni, prima denominati dalla dottrina e dalla giurisprudenza secondo quanto definito dalla psicologia giuridica morale ed esistenziale; un nuovo danno non patrimoniale che va a sostituire il danno morale ed il danno esistenziale in un tutt'uno confuso e mischiato, un grande contenitore destinato a raccogliere i danni per l'accertamento e la quantificazione del risarcimento in base alla rilevanza dell'interesse leso desumibile dalla predisposizione della legge penale ed ordinaria o una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
La Suprema Corte con le sentenze gemelle si rinnega con una vera e propria ossessione negazionista quanto affermato in precedenza sia dalle numerose pronuncie della Cassazione esistenzialiste e prese a fondamento della ormai prevalente giurisprudenza di merito, sia la nota precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 6572 del 2006, sia la famosa sentenza sulla condanna dell'Ente Tabacchi Sentenza 30 ottobre 2007, n. 22884[1], che aveva dato precisa

[1] "Nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall'altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro la natura e funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana. L'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost., esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della costituzione e si distingue sia dall'interesse al «bene salute» Nella situazione della perdita del rapporto parentale, normalmente vi è la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale, la cui prova può essere anche fondata su presunzioni, che non siano adeguata-

autonomia di concetto e voce descrittiva del danno esistenziale, accanto al danno morale e al danno biologico; le quattro sentenze non mancheranno di far discutere e sollevare critiche e polemiche finanche a livello politico a causa del vuoto legislativo di una riforma organica in materia di danno alla persona, materia in cui si è legiferato in termini soltanto economici a proposito di danno biologico per la sola responsabilità civile auto, ai fini assicurativi e per gli infortuni sul lavoro ai fini previdenziali nel 2000, senza tener presente la dovuta legislazione in materia di tutela delle vittime di cui alla risoluzione del Parlamento Europeo del 24.9.02 per le vittime di reato mai emanata in seguito alla stesura del libro verde.

Fa veramente rimanere perplessi, in base ad una cultura dei diritti umani e data la fonte, la qualificazione del diritto alla qualità della vita ed il diritto allo stato di benessere come "diritti immaginari" non risarcibili se violati. Sopratutto sul concetto di qualità della vita sembra che la cultura giuridica si sia fermata a oltre mezzo secolo fa. Quando si parla di salute è opportuno fare riferimento all' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), agenzia dell'ONU istituita nel 1948; infatti sembra dimenticata dagli ermellini la celebre definizione di salute offerta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel Protocollo di costituzione: "La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo l'assenza di malattia o di infermità".

Tale definizione pone l'accento non solo sulla componente "fisica" del concetto di salute ma allarga la prospettiva alle condizioni sociali e psichiche, e rappresentò all'epoca (più di mezzo secolo fa) un progresso rispetto alla concezione tradizionale, che vedeva la salute solo in contrapposizione alla patologia. La visione tradizionale secondo cui la salute è "assenza di malattia" è strettamente connesso alla millenaria - ma ormai obsoleta - concezione medica. Dai tempi di Ippocrate al secolo XIX tale concezione ha limitato l'impegno sociale e circoscritto la naturale multidimensionalità del fenomeno salute-malattia. Tuttavia le connessioni della malattia con le dimensioni psicosociali restarono, per così dire, implicite ed oscurate da un paternalismo medico indiscusso. Basti pensare che si attesero altri trent'anni perché si facesse strada tra i medici l'esigenza di superare il modello biomedico tradizionale per un più sfaccettato paradigma bio-psico-sociale (Engel, 1978).La definizione del '48 inoltre fa riferimento non solo alla dimensione oggettiva , ma anche alla dimensione personale in quanto viene ricondotta ad un "completo benessere" dai prevalenti connotati emotivi e soggettivi. Questa definizione ha avuto un ruolo importante nel sottolineare l'esigenza di "curare le persone" e non solo le malattie, e nel superare una concezione puramente biologica dei fenomeni morbosi. Inoltre la globalizzazione e il crescente richiamo alla produttività individuale e collettiva rende pienamente attuale, oggi ancor più che in passato, la successiva definizione di salute prodotta dall'OMS nel Congresso internazionale sulla promozione della salute di Ottawa (Carta di Ottawa) che sintetizza al suo interno la definizione "funzionale" di Pearson e "l'approccio adattivo" di Wylie, ossia il concetto di equilibrio dinamico fra l'individuo e il suo ambiente.

Inoltre nella pronuncia delle Sezioni Unite sembra del tutto smarrita e dimenticata anche la definizione di qualità di vita elaborata da un gruppo di lavoro dell'OMS come "l'insieme delle percezioni individuali della propria posizione vitale nel contesto dei sistemi culturali e assiologici in cui ciascuno vive e in rapporto con le proprie mete, attese, standard e interessi".

Le sentenze gemelle del 2008 appaiono completamente al di fuori della attualità e della evoluzione del pensiero bioetico e scientifico inerente la persona e la violazione dei suoi diritti umani in base ai principi di diritto comune europeo; nell'ultimo secolo infatti si sono verificati una serie di cambiamenti all'interno della nostra società e di quella occidentale che hanno sottolineato l'importanza del concetto di qualità della vita; infatti da sempre la medicina ha avuto come obiettivo quello di "*mantenere in vita i pazienti"*, ed i straordinari progressi tecnologici verificatisi negli ultimi decenni hanno aumentato enormemente la capacità di farlo, fino al punto di creare, non di rado, "persone biologicamente vive ma socialmente morte"; contemporaneamente, è maturata nella popolazione la coscienza dell'*autonomia personale* e del diritto di decidere del proprio destino. Per queste ragioni (e per altre ancora) che, progressivamente, è cresciuta l'attenzione per gli aspetti qualitativi della vita; se infatti è importante salvare (o prolungare) la vita delle persone, è importante anche che queste persone siano messe nelle condizioni di vivere bene (o almeno dignitosamente) questa vita.

Numerosi sono gli studiosi e i modelli teorici che si sono occupati del concetto di "qualità della vita", tra cui Lehman[2], Hørnquist[3], Oleson[4], Ferrans[5], Becker[6], Hunt ed McKenna[7], Engquist[8] e molti altri ancora, di conseguenza sembra fuori luogo quando la Cassazione usa il termine "immaginario" in riferimento alla qualità della vita e al benessere.

Con questa sentenza la Cassazione priva di sostanza e fondamento il concetto della qualità della vita dettato dalla scienza e dalla bioetica.

Certo è che gli operatori del diritto, avvocati e magistrati leggono ora con smarrimento le sentenze gemelle del 2008 per la creazione della etichetta del "nuovo" ed "omniacomprensivo" danno non patrimoniale.

Certo è che gli importi prima liquidati con automatismo per il solo vecchio e caro "danno morale" oggi non basteranno più al risarcimento del più ampio e allargato "danno non patrimoniale".

La definizione del danno esistenziale posta alla radice delle sentenze a sezioni unite è purtroppo non conforme a quella indicata dalla psicologia giuridica, che viene definito

mente contrastate da altre prove contrarie".

[2] Lehman AF: *A Quality of Life Interview for the cronically mentally ill (QOLI).* Eval Prog Planning, 11:51, 1988.

[3] Hørnquist JO: *Quality of life: concept and assessment.* Scand J Soc Med, 18:69, 1989.

[4] Oleson M: *Subjectively perceived quality of life.* Image, 22:187, 1990.

[5] Ferrans CE: *Quality of life: conceptual issues.* Seminars in Oncology Nursing, 6:248, 1990.

[6] Becker M, Diamond R, Sainfort F: *A new patient focused index for measuring quality of life in persons with severe and persistent mental illness.* Qual Life Res, 2:239, 1993.

[7] Hunt SM, McKenna SP: *The QLDS: A scale for the measurement of quality of life in depression* Health Policy, 22:307, 1992.

[8] Engquist CL: *Can quality of life be evaluated?* Hospitals, 16:97, 1979.

come un non essere piuttosto che un non fare in base alle modifiche peggiorative della personalità dell'individuo.
La Cassazione fornisce una concezione non corrispondente a quella data dagli evoluti progressi della scienza e della psicologia giuridica, e quindi dalla confusione sul danno esistenziale nei suoi termini scientifici-psicologico-forensi si origina una creazione di un nuovo danno non patrimoniale su cui gli stessi giudici dimostrano una confusione concettuale che darà molti problemi agli operatori del diritto, già in confusione nonostante il riconoscimento giurisprudenziale.
Al danno biologico poi i Giudici riconoscono portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato". I giudici delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sembrano di non sapere e di ignorare che in sede di commissione ministeriale per la tabellazione medico legale del danno biologico da 10 a 100 punti ex lege tali citati “aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato” di cui alla nozione di danno biologico adottata dal legislatore sono stati dichiarati riferibili solo ed esclusivamente alle attività ordinarie della vita "comuni a tutti basilari e strumentali" e non a quelle strettamente soggettive "non comuni a tutti" che non riguardano le attività basilari e strumentali come camminare, alimentarsi, guidare, lavarsi, ma riguardano la esplicazione della personalità individuale, in questo modo si creano problemi e ulteriore fonte di maxicontenzioso.
Le sentenze fanno poi espressi richiami e rinvii agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private quali regole generali senza ricordo della genesi di tali articoli di legge che trovano la loro radice nell’art. 3 del decreto legge 70/2000 che già prevedeva limiti finanche per il danno non patrimoniale, senza tener presente che le citate norme originano dall’esigenza governativa dell’epoca di contenimento di spinte inflazionistiche finalizzate alla trasformazione del risarcimento del danno alla persona in indennizzi con una vera e propria deriva indennitaria e limite alla equità del Giudice per l’esclusivo riguardo al settore della responsabilità civile da circolazione stradale poi consolidatasi nel tempo a favore delle imprese e per pigrizia adottata a modello per gli altri campi della responsabilità civile dalle corti di merito.
L’intento del legislatore, sia nei precedenti testi normativi (v. in particolare l’art. 5 L. n. 57/2001), sia nei lavori preparatori del Codice della Assicurazione nel dare definizione del danno biologico e misurare i risarcimenti è sempre stato quello di dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al solo settore rc auto stradale, cominciando dai sinistri rientranti nell’assicurazione obbligatoria, e non certo ai reati come la violenza sessuale ad esempio.
Conferma ne è che entrambe le norme in esame sono inserite nel “Codice delle Assicurazioni private” ed, in particolare, nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”.
Inoltre, se il legislatore avesse davvero voluto una normativa generale del danno biologico da applicare alle lesioni derivanti da qualsiasi tipo di inadempimento contrattuale o da fatto illecito, avrebbe dovuto introdurre la normativa nel codice civile.
Giova ricordare una dimenticata ordinanza della Corte Costituzionale, la n. 434 del 2004 con cui si precisò che il primo comma dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 e il secondo comma dell’art. 23 della legge n. 273 del 2002 riguardavano il solo rapporto tra il danneggiato, alla persona o alle cose, e la compagnia di assicurazione contro cui lo stesso agisce e che che l’art. 5, commi secondo, lettere a) e b), terzo e quarto, discendente diretto degli articoli del Codice delle Assicurazioni richiamati a modello di riferimento per la definizione in esso contenuta del danno biologico per l’espresso riconoscimento normativo dato dal d.lgs. n. 209/2005 in materia di assicurazioni rc auto nelle sentenze gemelle, era stato applicabile soltanto all’ipotesi dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo.
Sarebbe stato opportuno per le Sezioni Unite in modo coerente nei richiami e nei rinvii precisare diversamente che gli artt. 138 e 139 del Codice, non saranno mai regole generali applicabili per il risarcimento del danno biologico, permanente e temporaneo, conseguente a fatti illeciti che non rientrano nell’ambito della “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” con tutte le conseguenze sul piano della applicazione pratica in base al richiamo alla definizione di danno biologico riservata alla sola rc auto a cui si rimanda ed in cui far rientrare non solo il danno morale ma anche il danno da perdita del rapporto parentale per tutti i tipi di illecito civile, di lesione di interessi costituzionalmente protetti.
ll nuovo generico calderone del danno non patrimoniale, pertanto, è destinato a comprendere il danno biologico accertabile nella sua componente “fisica” dalla valutazione medico-legale e nella sua componente psichica (psicopatologica) dalla valutazione psicologica-forense. Inoltre ogni pregiudizio a carattere esistenziale non accertabile in termini medico-legali, ossia i pregiudizi attinenti gli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato personali e soggettivi “non comuni a tutti”, ossia gli aspetti dinamici-relazionali non riguardanti le attività basilari e strumentali saranno accertabili in termini psicologico-legali e non medici-legali.
La sofferenza fisica e psichica, la sofferenza per l'ingiustizia subita già definita e compresa precedentemente nel danno morale, il danno alla personalità quale già definito danno esistenziale saranno valutate da figure professionali diverse dal medico legale. Per assurdo però il vecchio "danno morale" abolito nella sua etichetta per i viventi, sopravvive comunque, ma la Suprema Corte lo riconosce solo per il risarcimento

jure hereditario ai congiunti superstiti quale riconoscimento di un danno catastrofico andando a sostituire l'etichetta del "danno da sofferenza esistenziale" subito da chi muore non immediatamente. Rimane ferma ogni linea guida scientifica per la valutazione del danno esistenziale,così che ogni psichiatra-forense, ogni psicologo-forense potrà indagare, accertare e valutare quanto di sua stretta competenza, quale figura professionale preposta alla consulenza tecnica senza invasione di campo, cambiando la terminologia esplicativa con la nuova denominazione danno non patrimoniale già definito in giurisprudenza quale danno esistenziale. In particolare sempre facendo riferimento al metodo di valutazione del danno esistenziale[9] così come proposto dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica nel corso del Convegno Nazionale[10] sopra citato basterà sostituire al termine "danno esistenziale" il termine "danno non patrimoniale" causato dalla lesione di un diritto inviolabile della persona, ossia una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Infatti una lesione di un diritto costituzionale si riverbera nella vita di un individuo producendo alterazioni nella persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali, dove sul piano individuale si presenta come una modificazione della personalità e dell'assetto psicologico nel suo adattamento e sul piano sociale si presenta come un'alterazione nelle relazioni familiari-affettive e nelle attività realizzatrici. In questo modo sarà possibile valutare e descrivere gli aspetti dinamico-relazionali del danno da lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere sempre descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno. Per quanto riguarda i "pregiudizi esistenziali" o "non patrimoniali" questi potranno essere oggetto di consulenza tecnica secondo quanto già presentato nei lavori dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica al Convegno sopra citato, quindi per i pregiudizi fisici attinenti strettamente al somacorpo questi potranno continuare ad essere oggetto di consulenza tecnica medico-legale secondo le tabelle di legge. Il medico legale darà secondo il decalogo della Simla del 2001 utili indicazioni aggiuntive circa gli aspetti dinamico relazionali relativi agli atti ordinari della vita basilari e strumentali comuni a tutti, lo psicologo forense darà valutazioni psicopatologiche e utili indicazioni psicodiagnostiche per gli aspetti dinamico relazionali degli atti della vita non-comuni a tutti e personali.

E' compito del Giudice, con aumentato arbitrio rispetto a prima ma con mancanza di cognizioni scientifiche e tecniche, in base alla effettiva consistenza del pregiudizio allegato e rappresentato sia dal medico-legale che dallo psicologo-forense per quanto di competenza, accertare quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate per provvedere alla loro integrale riparazione.

Il Giudice, esaminate le allegazioni peritali per la liquidazione potrà riferirsi ad una unica voce di danno non patrimoniale comprendendo il già denominato danno morale, il danno biologico comprensivo del già denominato danno psichico da lutto ed i pregiudizi esistenziali accertabili in termini medici e psicologici rientranti impropriamente nel danno biologico. Non vi è dubbio che ai fini probatori si dovrà ricorrere sempre di più a specifiche allegazioni e consulenze tecniche di parte.

Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale ricomprendente i pregiudizi esistenziali, riconducibile alla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali i diritti fondamentali della persona, non può fondarsi su considerazioni che, sia pure basate sulla comune esperienza, si limitino ad un aspetto interiore della persona lesa, occorrendo la prova dell'incidenza, in concreto, della lesione di valori fondamentali dell'individuo sulle attività realizzatrici del soggetto danneggiato, con conseguente alterazione, di contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto, sia sotto il profilo personale che relazionale, quindi "esterno", quale conseguenza del fatto illecito altrui e questo anche in riferimento al "vecchio" danno morale fino ad oggi liquidato in via presuntiva.

Anche se la lesione, è "in re ipsa", non ne può discendere, quale corollario che il danno debba essere risarcito senza che incomba sul danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 del Codice civile, l'onere quantomeno di allegare circostanze concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza, costituendo la lesione di valori costituzionali un semplice indizio, sia pure di valenza pregnante, dell'esistenza del danno che, tuttavia, dovrà essere provato facendo ricorso ai principi generali in tema di onere della prova.

La liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale non potrà avvenire come se si liquidasse come prima solo e soltanto il danno biologico e il danno morale con una proporzione del danno biologico ed in ribasso considerando il solo danno biologico secondo la definizione legislativa che prevede il solo danno accertabile in termini medico legali e non il danno accertabile in termini psicologici; dato il rigonfiamento del contenuto del calderone che va a confondere nel danno biologico insieme aspetti medici e impropriamente quelli psicologici e i pregiudizi esistenziali relativi agli aspetti dinamico relazionali della vita non comuni a tutti, le sentenze creeranno gravi problemi applicativi nelle transazioni stragiudiziali e nelle corti di merito con il rischio di sottrazione di giusto risarcimento alle vittime. Alla luce della "revisione " del concetto di danno non patrimoniale è necessaria anche una "revisione" della definizione di danno biologico, posto anche che la definizione del danno biologico legislativa è applicabile ai soli danni derivanti dalla circolazione stradale.

---

[9] Torbidone M.E.; Mazzocco A.; Ruta A.: *Proposta di Valutazione metodologica del danno esistenziale"*, AIPG Newsletter n. 33, 2008; consultabile anche sul sito di Altalex al seguente indirizzo: http://www.altalex.com/index.php?idnot=42212.
Capri P.: "Lo psicologo forense: ruolo e competenze nell'accertamento del danno psichico, esistenziale e morale. *Il punto di vista della psicologia forense"*, Consultabile al seguente indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=42214
Mariani S.: "Metodologia e tecniche psicodiagnostiche nell'accertamento del Danno Psichico ed Esistenziale" consultabile al seguente indirizzo: http://www.altalex.com/index.php?idnot=42213

[10] Convegno Nazionale del 17 giugno 2008, tenutosi presso Palazzo Marini – Camera dei Deputati- "Il Risarcimento del Danno Esistenziale e del Macrodanno. I punti di vista della Psicologia Forense e della Medicina Legale e Sociale" richiama fortemente art. 2 della Costituzione: "La Repubblica riconosce e garantisce

La Suprema Corte non lo dice ma mischiando impropriamente nel danno biologico quanto riservato per la valutazione al medico e quanto riservato allo psicologo, mischiando tutti i danni tra di loro in una unica voce di danno omniacomprensiva, va a creare un aumento della liquidazione delle poste in gioco.
Le sentenze gemelle del 2008 dicono poi però che il "danno morale" del morto va considerato come danno "catastrofico" quindi anche questo non sarà più liquidabile con un mazzo di fiori!
L'applicazione più immediata e "consistente" del verdetto delle sezioni unite riguarda tutti i giudizi relativi a lesioni dolose e colpose provocate da violenza, terapie o cure mediche sbagliate, incidenti stradali.
Dopo diversi anni di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, numerosi tribunali d'Italia calcolavano il risarcimento dei danni causati dal dolo o dalla colpa dei medici o dai sinistri stradali, tenendo conto di tre voci diverse autonome di danno non patrimoniale: danno biologico, morale e esistenziale, ora se si volesse sposare la teoria delle sentenze gemelle del 2008 che seguono quelle del 2003 dovrà farsi riferimento ad un unica voce di danno non patrimoniale come sopra etichettato senza specificare le singole voci di danno: "DANNO DETERMINATO DALLA LESIONE DI INTERESSI INERENTI LA PERSONA NON CONNOTATI DA RILEVANZA ECONOMICA".
Ogni forma di violazione di interessi inerenti la persona, maggiore, minore o minima, ha una sua dignità ed un valore perfetti e compiuti che si sostanziano nel diritto al risarcimento del valore umano e personale bene perduto in ogni sua apprezzabile componente e nel dovere di accertare ogni apprezzabile componente menomativa del valore umano e personale bene stesso con attenzione, diligenza e massimo scrupolo, affinché la comprensibile e giusta aspirazione a semplificare il procedimento valutativo e liquidativo non si traduca in una frettolosa e riduttiva elargizione, priva dei caratteri definitori e complessi dell'onere risarcitorio.
La valutazione che va fatta ora con molta prudenza e maggiore accortezza, caso per caso, singolo per singolo in modo "personalizzato" individuando l'interesse sotteso, a mio avviso non soltanto in base alla Costituzione Italiana del 1948 ma nel 2008 ma anche in base ai diritti comuni europei, non menzionati nelle sentenze gemelle.
La novità giurisprudenziale, che rappresenta un apparente grande successo per le compagnie di assicurazione nel settore della rc auto, costringerà, se condivisa, gli operatori del diritto e le stesse imprese di assicurazioni a non usare più liquidazioni tabellari del danno automatizzate fatte con i vari software in commercio in base al solo numero del danno biologico per la liquidazione del danno sic et simpliciter a meno che il danneggiato non fornisca allegazioni e prova circa la sofferenza e i pregiudizi esistenziali ed a confrontarsi con le richieste circostanziate delle vittime con approfondimenti tecnici peritali mai svolti prima con nuove metodologie valutative a carattere non solo medico-legale ma anche psicologico e psichiatrico; il ricorso al solo medico-legale quale tecnico per la indicata valutazione delle "sofferenze fisiche e psichiche" fino ad oggi sempre presunte e mai oggetto di specifica indagine e valutazione approfondita appare infatti alla luce delle sentenze del 2008 del tutto inappropriato, illogico, superato, insufficiente e parziale non riguardando la sofferenza fisica e psichica aspetti umani accertabili in termini medici, dovendo ora ricorrere per una valutazione di tali sofferenze di pieno rispetto per la dignità della vittima comunque non al medico legale o alle presunzioni in base al richiamo espresso ad una "adeguata personalizzazione" qualitativa e quantitativa ma allo psicologo-forense per via obbligata per liquidare il giusto ed integrale risarcimento nella sua interezza "personalizzato".
L'auspicio, di tutte le associazioni italiane delle vittime riunite in Comitato, di vedere finalmente riconosciute dalle Sezioni Unite le tre categorie classiche, biologico, morale ed esistenziale per una semplificazione pratica liquidativa di riferimento separato delle voci in ordine di importanza e non avere altri problemi ed oneri aggiuntivi oltre a quelli derivanti dalla tragedia subita è stato disatteso.
In termini pratici ora occorre rivedere in aumento gli importi monetari corrispondenti alla liquidazione del danno alle vittime dato che le tabelle del solo danno biologico dei Tribunali di Milano e Roma, non appaiono più adeguati in quanto insufficienti a ricomprendere il "nuovo omniacomprensivo" danno non patrimoniale, essendo state sempre pensate, calcolate e create per il risarcimento del nudo danno biologico, pensato e creato dal legislatore riferendosi ai soli interessi assicurativi privati economici d'impresa. Il sovraccaricato "nuovo" danno biologico non è più quello soltanto passibile di accertamento medico legale fatto proprio dal Governo del 2000 e poi dal legislatore nel 2001, nel 2002 e nel 2006 per accontentare le imprese di assicurazioni, non più rispondente a quello passibile del solo accertamento medico legale di cui alla nozione di danno biologico della SIMLA del Congresso di Riccione del 2001, ma rispondente, con l'accorpamento del danno morale e dei pregiudizi esistenziali, assomiglia ormai a quella vecchia definizione che ha avuto nel tempo maggior incisività e chiarezza tanto da ritrovarsi nelle idee dei pensatori delle Sezioni Unite nel 2008, quella che si trova formulata in una decisione della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 2396 del 6 aprile 1983), "la menomazione arrecata all'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, incidente sul valore umano in ogni sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti il soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche spirituale, sociale, culturale ed estetica" ed a quella semplice e generica della Cassazione n. 1130 del 1985 che espresse il concetto per cui: "Il danno biologico, come menomazione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce un danno ingiusto di natura patrimoniale, in quanto colpisce un valore essenziale che fa parte integrante di quel complesso di beni di esclusiva e diretta pertinenza del danneggiato".
A volte fa bene tornare a percorrere i sentieri cari ai ricordi.
Si tratta quindi di abbandonare il classico concetto di indagine medico-legale, così diffuso in ambito giurisprudenziale ma oggi sostenuto scientificamente solo dalla psichiatria più conservatrice di marca organicistica, per una diversa concezione sia della sanità che del disagio psico-fisico; in particolare per quanto riguarda il danno psichico e psicopatologico attualmente possono risul-

tare fuorvianti per la definizione, la determinazione e la quantificazione le classificazioni nosografiche. Come afferma Voltolin[11]: "*la nosografia psichiatrica è certamente utile per stabilire quale sia la cura farmacologica più idonea a trattare una determinata sindrome; ma non possedendo la psichiatria (per sua stessa ammissione) una teoria eziologica della malattia mentale su base relazionale, non è in grado di spiegare il rapporto causale tra evento dannoso e danno psichico, vale a dire tra evento traumatico e turbamento della vita di relazione. Inoltre, la classificazione psichiatrica impedisce o rende difficile quell'opera di "personalizzazione" del danno che è uno dei principi che regolano il diritto risarcitorio.*"

Nel percorso che porterà alla "revisione" del concetto di danno alla salute e alla creazione di nuove tabelle è importante, questa volta, che partecipino anche gli psicologi in quanto è bene ricordare che tale figura professionale comprende la diagnosi così come esplicitamente espresso nella legge n. 56 del 18 febbraio 1989, la quale istituì anche l'Albo Professionale, così come sarà necessario per le imprese di assicurazioni cominciare a dotarsi finalmente, con competenza ed organizzazione imprenditoriale, di una rete efficiente e disponibile di fiduciari psicologi seriamente esperti in psicologia forense e nella valutazione del danno alla persona .

Molto spesso si osserva l'esclusione degli psicologi da Commissione o valutazioni inerenti il danno alla persona, un'esempio è l'assenza di questa figura professionale-sanitaria dalla "Commissione di studio per la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica, comprese tra 10 e 100 punti di invalidità. Come osserva Pajardi "*L'esclusione degli Psicologi da queste valutazioni sembrerebbe rispondere più che a dettami giuridici ad una tradizione dei Magistrati a rivolgersi ai Medici ed un interesse di questi ultimi a sottolineare, anche utilitaristicamente, la loro competenza specifica in materia. Il risultato è che l'unico spazio facilmente concesso è quello ancillare della somministrazione e interpretazione di test, strumenti che in genere i Medici non conoscono*"[12]

Nel danno alla persona "*la disciplina che da sempre si è occupata del danno sul piano fisico è stata la Medicina legale. Essa ha tradotto in termini medici le indicazioni giuridiche, ha elaborato guide di quantificazione, criteri di identificazione della relazione causale tra evento e danno, ecc.; in questo senso la competenza della medicina legale è centrale nella valutazione del danno alla persona*"[13]. Il danno biologico di natura psichica "*richiede però anche altre competenze che non sono di solito di patrimonio dei medici legali, né sul piano teorico né su quello metodologico, ma lo sono piuttosto della psicologia e della psichiatria. La valutazione del danno comporta una diagnosi di disturbi che sono principalmente di tipo depressivo, ansiogeno o post-traumatico. La soluzione ideale in questo ambito sarebbe una consulenza tecnica collegiale che riunisca le più importanti dimensioni del problema"*[14]. E' importante sottolineare che il danno alla persona è una materia che richiama fortemente il concetto di interdisciplinarietà, confronto ed interazione di saperi

C'è da dire inoltre che la confusione e sovrapposizione di ruoli e competenze tra medico-legale e psicologo-forense nella valutazione del danno psichico, nasce anche dal fatto che la sentenza che ha definitivamente riconosciuto il danno biologico di natura psichica è la n. 184 del 14 luglio 1986 (Corte Costituzionale), mentre la professione dello psicologo con l'istituzione dell'albo professionale nasce ufficialmente nel 1989. Nel lontano 1986, quindi, l'unica figura professionale riconosciuta per svolgere valutazioni diagnostiche era quella medica, questo fino al 1989, anno in cui la figura professionale dello psicologo viene definitivamente riconosciuta dalla legge n. 56 la quale afferma chiaramente che questa figura professionale comprende la diagnosi, ossia la diagnosi psicologica e psicopatologica.

Per concludere, resta sempre in fine da ben tener presente e valutare tra le componenti del nuovo danno non patrimoniale il danno da lesione alla dignità umana individuale che non può essere confuso con altri interessi lesi diversi dato che è il più importante tra i diritti umani inviolabili, distinto sia dalla salute che dalla vita in base alla purtroppo dimenticata Costituzione Europea che non trova per assurdo menzione o minimo cenno alcuno nelle nuove sentenze gemelle.

PRIME RIFLESSIONI SULL'ACCERTAMENTO PSICOLOGICO-FORENSE NELLA VALUTAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE ALLA LUCE DELLE SENTENZE A SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE SUL DANNO ESISTENZIALE (n° 26972, 26973, 26974, 26975)

di
Paolo Capri*
Maria Emanuela Torbidone**

**Presidente AIPG*
Docente di Psicologia Giuridica, Università Europea di Roma
Comitato formazione Albo CTU e Periti Ordine degli Psicologi del Lazio

***Psicologa Forense*
Psicoterapeuta
Albo CTU Tribunale di Teramo
Componente Esperto AIPG

Le recenti sentenze (11 novembre 2008) gemelle della Cassazione sul Danno Esistenziale hanno definito il danno non patrimoniale una categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, di conseguenza, dovranno essere abbandonate le sottocategorie del danno esistenziale e danno morale. Viene, quindi, realizzata una categoria omnicomprensiva all'interno della quale si collocano

[11] Voltolin R. "Il danno psichico (nuova edizione)" consultabile al seguente indirizzo: http://www.psicologiaforense.it/Quaderno%209.htm.

[12] Pajardi D.: "Il ruolo dello Psicologo giuridico: identità, formazione e tutela della Professionalità" consultabile al seguente indirizzo: www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/articolopajardi.doc

[13] Pajardi D.: "Il ruolo dello Psicologo giuridico: identità, formazione e tutela della Professionalità" consultabile al seguente indirizzo: www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/articolopajardi.doc

[14] Pajardi D.: "Il ruolo dello Psicologo giuridico: identità, formazione e tutela della Professionalità" consultabile al seguente indirizzo: www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/articolopajardi.doc

tutta una serie di danni relativi a lesioni di diritti inviolabili della persona umana.
La Cassazione elimina le categorie concettuali (danno morale, danno esistenziale) al fine di evitare duplicazioni di voci risarcitorie nonché risarcimenti inerenti a danni bagatellari. Accoglie l'idea di un unico danno non patrimoniale che si identifica con il "*danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica*"[15].
La Cassazione ribadisce che il risarcimento del danno non patrimoniale postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dal Codice Civile art. 2043[16], ed afferma che "*l'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza)*[17].
Con queste sentenze la Cassazione, fornisce una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., e riporta il sistema della responsabilità nell'ambito della bipolarità: danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Essa afferma che, al di fuori dei casi determinati dalla legge, la tutela è estesa solo ai casi di danno prodotti dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
I casi di risarcimento dei danni non patrimoniali previsti dalla legge sono:

- danni conseguenti a un reato, si tratta dell'art. 185[18] c.p. che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente a reato;
- danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie (Legge n. 117/1998, art. 21.);
- danni derivanti dall'impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali (art 29, comma 9, 1. n. 675/1996);
- danni derivanti dall'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi (art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998)
- danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (art. 21. n. 89/2001)

Al di fuori dei casi determinati dalla legge, la tutela è estesa solo ai danni derivanti dalla lesione dei diritti costituzionali. Per effetto di tale estensione, vanno ricondotti nell'ambito dell'art. 2059 del Codice Civile:

- il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.)
- il danno da lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)
- il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.)

E' possibile, dunque, ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale solo se viene accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, ossia deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Non tutti i pregiudizi non patrimoniali possono essere risarciti, ma soltanto quelli che realizzano un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
I giudici di Piazza Cavour pongono l'accento sulla "gravità dell'offesa" affermando che essa "*costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico"*[19].
Con questa formula la Cassazione intende individuare ed escludere le questioni risarcitorie in cui il danno conseguenziale è futile o irrisorio. E' stato necessario chiarire questo aspetto poiché sono proliferate, negli ultimi anni, le richieste di risarcimento per liti bagatellari e superflue:

- vi sono stati casi in cui è stato chiesto il ristoro per pregiudizi futili: non poter più urlare allo stadio, la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia;
- oppure per offese che arrecavano danni privi di gravità come avviene nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata.

E' essenziale, quindi, per un risarcimento del danno non patrimoniale:

[15] Sezioni Unite della Cassazione, Sentenze nr. 26972, 26973, 26974, 26975.
[16] L'art. 2043 del Codice Civile dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altrui un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
[17] Sezioni Unite della Cassazione, Sentenze nr. 26972, 26973, 26974, 26975.
[18] Codice Penale, art. 185: "*Restituzione e Risarcimento del Danno. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*".
[19] Sezioni Unite della Cassazione, Sentenze nr. 26972, 26973, 26974, 26975.

1) la lesione di un diritto inviolabile della persona, ossia deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata;
2) il diritto deve essere leso oltre una certa soglia minima, ossia deve eccedere una certa soglia di offensività;
3) la lesione del diritto deve cagionare un pregiudizio grave, ossia deve essere presente una significativa serietà del danno.

Un'altra definizione importante, da parte dei giudici della Cassazione, è stata quella relativa al fatto che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce "danno conseguenza" e che deve essere allegato e provato. E' stata disattesa, quindi, la tesi che identificava il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento".
La Cassazione esplicita che gli strumenti che il giudice ha disposizone per poter valutare il danno non patrimoniale e dare fondamento alle sue motivazioni sono:

- l'accertamento medico-legale
- i documenti
- le testimonianze
- le nozioni di comune esperienza
- le presunzioni.

Il danneggiato avrà l'onere di allegare tutti gli elementi che possano essere idonei per una corretta valutazione del danno.
Per quanto concerne l'accertamento medico-legale la Cassazione afferma che "*si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario*", affermando che "*è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni*"[20]
La sentenza parla espressamente della valutazione medico-legale, ignorando ancora una volta l'esistenza della figura dello psicologo forense; sembra (apparentemente) che anche questa volta la giurisprudenza si sia dimenticata del contributo della psicologia nella valutazione del danno non patrimoniale (danno psichico, danno morale ed esistenziale); forse questa dimenticanza nasce dal fatto che, nonostante la psicologia abbia alle spalle secoli di storia, la legislatura italiana si è occupata solo recentemente di questa categoria professionale, solo nel 1989 con la legge n. 56 relativa all'ordinamento della professione di psicologo.
Infatti, la legge n. 56/1989 istituì l'albo professionale e definì le competenze dello psicologo, dando l'avvio ad un processo nel quale la psicologia è riuscita a costruire un'immagine sempre più credibile di sé come disciplina. Infine, la sentenza che ha definitivamente riconosciuto il danno biologico di natura psichica risale al 1986 (Corte Costituzionale sent. n. 184 del 14 luglio 1986), mentre, come è stato appena detto, la professione dello psicologo fu ufficialmente instituita tre anni dopo. Quando nel 1986 la figura del danno psichico venne definitivamente affermata, l'unica figura professionale riconosciuta che poteva svolgere valutazioni diagnostiche era quella medica, ciò, però, fino al 1989, anno in cui la legge n. 56, istituendo l'Albo Professionale, affermava che tra le competenze dello psicologo vi era (e vi è tutt'ora) la diagnosi, ossia la diagnosi psicologica e psicopatologica. C'è da dire inoltre che da quando l'Ordine Nazionale degli Psicologi è stato istituito, è sempre stato sotto l'alta la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia, e solo negli ultimi mesi (con la conversione in Legge del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" D.L. 248/2007)[21], finalmente, vi è stato il passaggio al Ministero della Salute, riconoscendo, così, la professione di psicologo come professione sanitaria.

Ritornando alla sentenza in questione si legge che l'accertamento medico-legale "*è un mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, **ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario**"*[22]. L'accertamento medico-legale, dunque, **NON E' UNO STRUMENTO ESCLUSIVO** e necessario nella valutazione del danno biologico; di conseguenza, è vero che la sentenza non parla esplicitamente della valutazione psicologica-forense ma non la esclude, anzi ne apre silenziosamente le porte. La valutazione psicologica-forense pur non essendo espressamente citata nelle sentenze della Cassazione è, comunque, tacitamente presente; infatti il danno non patrimoniale costituisce un "danno conseguenza", ossia un danno che deve essere allegato e provato dal danneggiato, il quale dovrà presentare tutti gli elementi necessa-

[20] Sezioni Unite della Cassazione, Sentenze nr. 26972, 26973, 26974, 26975.

[21] Con di Decreto Milleprorohe (D.L. 248/2007) è stato inserito l'Art. 24 sexies che contiene due commi di notevole interesse per la categoria professionale degli psicologi:

- nel primo comma viene definitivamente riconosciuta l'equipollenza del titolo di Psicoterapia rilasciato da scuola private al titolo specialistico universitario ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Questo aspetto era già stato ribadito più volte dal Ministero della Salute con varie circolari, ma era stato messo in dubbio da diversi Tribunali Amministrativi Regionali che non riconoscevano tale equipollenza. Questa questione ora è definitivamente risolta.
- nel secondo comma è inserita una modifica dell'Art. 29 della legge 56/1989 che stabilisce il passaggio dell'Ordine degli Psicologi dall'alta vigilanza del Ministero della Giustizia all'alta vigilanza del Ministero della Salute.

Articolo di Legge: Art. 24-sexies (Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi). –
Comma 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti.
Comma 2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: "Art. 29. - (Vigilanza del Ministro della salute). – 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi".

[22] Sezioni Unite della Cassazione, Sentenze nr. 26972, 26973, 26974, 26975.

ri e utili alla valutazione del danno (tra cui l'accertamento psicologico-forense); inoltre, lo stesso giudice avvalendosi degli strumenti a sua disposizione potrà richiedere o utilizzare la consulenza psicologica-forense considerandola, a seconda delle circostanze, un vero e proprio accertamento o una prova documentale.

In conclusione, il nuovo "danno non patrimoniale", così come delineato dalla Cassazione, richiama il concetto di interdisciplinarietà e sottolinea la necessità di valutazioni collegiali: valutazioni in cui lo psicologo forense e il medico legale sono chiamati a interagire in un confronto paritario e interattivo. Nella valutazione collegiale del danno non patrimoniale il medico-legale sarà chiamato ad accertare il danno biologico nella sua componente "fisica", mentre lo psicologo forense sarà chiamato ad accertare le conseguenze di ordine psicopatologico (danno biologico di natura psichica), ma anche in assenza di una vera e propria piscopatologia potrà fornire indicazioni e valutazioni rispetto alla compromissione della personalità individuale, dell'assetto psicologico e del suo adattamento, ossia a ogni altro pregiudizio a carattere esistenziale non accertabile in termini medico-legali.

CONVEGNI

Di seguito riportiamo il programma del primo Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica e Medicina Legale che si è svolto dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11 novembre scorso. Il Convegno ha visto l'intervento di diversi rappresentanti della Psicologia Giuridica, della Medicina Legale e della Magistratura che si sono riuniti per cercare di fare chiarezza sulle Sentenze Gemelle 2008 che hanno dichiarato la nascita del nuovo Danno non Patrimoniale, Danno Biologico con Pregiudizio Esistenziale, annullando le varie categorie a cui finora si faceva riferimento: Danno Esistenziale e Danno Morale.

Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada
in collaborazione con
Altalex
Osservatorio Vittime LIDU
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG
Lega Italiana dei diritti dell'uomo
Membro della FIDH
SISMLA COMLAS
Scienzemedicolegali Jura Medica

CONVEGNO NAZIONALE

IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE CON PREGIUDIZI ESISTENZIALI.
PUNTI DI VISTA, COMMENTI ED ORIENTAMENTI SULLE SENTENZE GEMELLE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

24 novembre 2008
Camera dei Deputati di Roma
Palazzo Marini – Sala Conferenze
Via del Pozzetto 158

Programma

9,00 Registrazione dei partecipanti
Introduzione ai lavori del convegno
Presidente AIFVS Dott. Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
Presidente Osservatorio Vittime LIDU Avv. Gianmarco Cesari

Lettura ed illustrazione dei quesiti e delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Intervento dei Consiglieri della Corte di Cassazione
Cons. Giacomo Travaglino
Cons. Bruno Spagna Musso
Intervento dei magistrati
Dott. Giuseppe Cricenti Magistrato del Tribunale di Roma
Dott. Mauro Di Marzio Magistrato del Tribunale di Roma

Pausa pranzo 13.30 – 14.45

15.00 Ripresa lavori sessione pomeridiana
Primi commenti alle sentenze gemelle

Primi commenti dei giuristi:
Avv. Gianmarco Cesari – Presidente Osservatorio Vittime Lidu – Aifvs
Avv. Luigi Viola – Foro di Lecce Direttore scientifico Altalex
Prof. Avv. Marco Bona - Foro di Torino
Prof. Avv. Francesco Bilotta - Foro di Trieste
Avv. Carlo Testa –Foro di Roma A.Gi.For.
Avv. Sergio Lucisano - Foro di Catanzaro – Direttivo Aifvs – Anmic
Dott. Stefano Mannacio Centro Tutela Consumatori e Risparmiatori.

Il punto di vista della Medicina Legale:
Prof. Angelo Fiori Emerito Medicina Legale e delle Assicurazioni Prof. Cosimo Loré Medicina Legale Università di Siena - Responsabile Scienze Medico-Legali
Prof. Giancarlo Umani Ronchi Ord. Medicina Legale - Sapienza - Comm. Nazionale Bioetica.

Il punto di vista della Psicologia Giuridica:
Prof. Paolo Capri - Presidente AIPG – Docente Psicologia Giuridica, Università Europea di Roma
Dott. Maria Emanuela Torbidone – Psicoterapeuta - Esperta AIPG.

Commenti degli Avvocati dei ricorrenti:
Avv. Alessandro Gracis – Foro di Conegliano Veneto
Avv. Ugo Dal Lago – Foro di Vicenza.

Dibattito ed Interventi Liberi dei Partecipanti al Convegno

Conclusioni e consegna attestati di partecipazione ai presenti
19.00 Chiusura del convegno.

Si sono svolti due convegni di Psicologia Giuridica organizzati dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, il primo presso il Tribunale di Frosinone il 28 ottobre 2008 su *L'affidamento dei figli in coppie di separati alla luce della Legge 54/2006 sull'Affidamento condiviso*, il secondo presso il tribunale di Velletri, il 2 dicembre 2008 su *La Consulenza Tecnica e la metodologia in Psicologia Giuridica*.
Si riportano di seguito i programmi:

L'affidamento dei figli in coppie di separati alla luce della legge 08/02/2006 n. 54 sull'affidamento condiviso

28 ottobre 2008

- Tribunale di Frosinone Sala Conferenze - Via Fedele Calvosa s.n.c.

Programma
mattina, ore 9
Saluti ai partecipanti
Marialori Zaccaria (Presidente Ordine Psicologi del Lazio)
Tommaso Sciascia (Presidente Tribunale Frosinone): **L'affidamento condiviso alla luce della legge 8 Febbraio 2006**
Paolo Capri: **La metodologia nella CTU di affidamento minorile. Criteri di capacità genitoriale. Affidamento condiviso**
Moderatore: *Antonino Urso*
Dibattito: *Paolo Capri, Tommaso Sciascia, Benedetto Gustini*
pomeriggio, ore 14.30
Anita Lanotte: **Le competenze del minore nelle diverse fasi evolutive. Strumenti di osservazione, interpretazione e valutazione. Protocollo diagnostico.**
Simona Leone: **Legami di attaccamento e perizia alla luce del nuovo Testo legislativo**
Alessandro Crisi: **Protocolli deontologici**
Moderatore: *Antonino Urso*
Dibattito: *Tommaso Sciascia, Paolo Capri, Anita Lanotte, Alessandro Crisi, Simona Leone.*

La Consulenza Tecnica in Psicologia Giuridica

2 dicembre 2008

- Tribunale di Velletri - Sala Conferenze - Piazza Giovanni Falcone

Programma
mattina, ore 9
Saluti ai partecipanti
Marialori Zaccaria (presidente Ordine Psicologi del Lazio)
Bruno Ferraro (presidente Tribunale Velletri): **Aspetti normativi della consulenza tecnica, dei CTU e dei CTP**
Paolo Capri: **Ruoli e funzioni dei CTU e CTP. Protocolli deontologici.**
Moderatore: *Antonino Urso*
Dibattito: *Paolo Capri, Bruno Ferraro, Benedetto Gustini, Simona Leone.*
pomeriggio, ore 14.30
Metodologia Psicologico Giuridica
Stefano Mariani: **Anamnesi e colloquio peritale**
Alessandro Crisi: **I test in ambito forense e linee guida per il loro utilizzo**
Moderatore: *Antonino Urso*
Dibattito: *Alessandro Crisi, Benedetto Gustini, Simona Leone, Stefano Mariani.*

Il giorno 11 dicembre alle ore 9,00 a Roma, presso la sede della Provincia di Roma, si terrà un importante incontro scientifico in cui verranno presentate agli psicologi e agli organi di stampa le Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori.
Di seguito si riporta il programma dettagliato.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

Presentazione delle
"**LINEE GUIDA PER LE PERIZIE IN CASO DI ABUSO SUI MINORI**"
deliberate da
Consiglio dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio

Palazzo Valentini - Sala Di Liegro
Via IV Novembre, 119/a - Roma
Giovedì 11 dicembre 2008
- Ore 9.00 - 14.00

"La stesura delle *Linee guida* si colloca fra le "buone prassi" per la professione di psicologo, finalizzate a promuovere ***etica e qualità*** dell'intervento psicologico nell'interesse e nella tutela dell'utenza. Pedofilia, maltrattamento e abusi sui minori sono ormai quotidianamente sugli organi di informazione e, pur in presenza di un complesso di norme nazionali e internazionali che regolano tali reati, persistono tuttora spazi di ambiguità riguardo all'interpretazione del ruolo, delle competenze e dei compiti dello psicologo. Con questa precisa finalità vengono così proposte dall'Ordine degli Psicologi del Lazio *Linee guida* per gli psicologi che si occupano dell'ascolto e della valutazione clinico-forense dei minori coinvolti nei percorsi giudiziari dei procedimenti penali.
Le *Linee guida* rispondono all'esigenza di orientare la comunità professionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio verso comportamenti di qualità, in grado di influenzare anche la committenza pubblica e privata, con l'obiettivo di superare, ad ogni livello di responsabilità, le difficoltà che le tematiche dell'abuso, del maltrattamento sui minori e delle relative perizie pongono sia nella sfera psicologica che in quella giuridica".

PROGRAMMA
ore 9. 00 Saluto delle Autorità
Claudio Cecchini
Assessore alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti Istituzionali della Provincia di Roma
Pierluigi Palma
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
Marialori Zaccaria
Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
Relazioni tematiche a cura di:
Chairperson: **Marialori Zaccaria**
ore 10.00 **Paolo Capri**
Coordinatore gruppo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
Presentazione delle "Linee guida"
ore 10.30 **Luisa Carbone Tirelli**
Presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Infantile (AIPPI)
I contenuti della comunicazione verbale e non verbale del bambino in età prescolare
ore 11.00 Pausa
ore 11.30 **Pasquale Andria**
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza
Considerazioni giuridiche in relazione alle "Linee guida" per le perizie in caso di abuso sui minori
ore 12.00 **Nicola Maiorano**
Magistrato di Cassazione, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma
Ruolo del perito e del consulente tecnico nel processo, in particolare nell'incidente probatorio
ore12.30 Dibattito
ore 13.30 Chiusura

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Lucia Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 5 dicembre 2008